



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 40/26/CSP
RIFORMA DELLA DELIBERA N. 18/26/CSP ADOTTATA NEI
CONFRONTI DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA 100 MEDIA
(FORNITRICE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE “STUDIO 100”)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 giugno 2026;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante “*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020*”, in particolare l’articolo 3;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;



VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l'Allegato A, recante *“Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”*, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023 e l'allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante *“Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori”*.

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera 333/09/CONS, del 25 giugno 2009, recante *“Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni Puglia”* che delega al Comitato regionale per le comunicazioni Puglia l'esercizio della funzione di *“Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali”*;

VISTA la legge regionale del 28 febbraio 2000, n. 3, recante *“Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni”*;

VISTO l'Accordo quadro del 14 dicembre 2022 tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall'Autorità con delibera n. 427/22/CONS, recante *“Approvazione dell'Accordo Quadro tra l'Autorità e le Regioni, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni”*;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni stipulata tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ed il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Puglia in data 2 marzo 2023;

VISTA la delibera n. 18/26/CSP dell'11 marzo 2026, recante *“Ordinanza-ingiunzione nei confronti della Società Cooperativa 100 Media (fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “studio 100”) per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 44, comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, Allegato “A” alla delibera n. 538/01/CSP (Contestazione n. 9 anno 2025 del Comitato regionale per le comunicazioni Puglia)”*, notificata in data 13 maggio 2026;



PREMESSO che la predetta società, nel presentare “istanza interlocutoria di revisione in autotutela”, in data 28 maggio 2026, della delibera n. 18/26/CSP, ha chiesto a questa Autorità di:

- a) *“riesaminare in via di autotutela, in chiave interlocutoria e riesaminatoria, la delibera n. 18/26/CSP, valutando se, alla luce delle peculiarità del caso concreto, della natura non elusiva della condotta, dell’assenza di contestazioni relative a pubblicità occulta in senso proprio e dell’opera correttiva immediatamente svolta dalla scrivente, sussistano i presupposti per una rideterminazione più favorevole del trattamento sanzionatorio”;*
- b) di rivalutare *“il profilo della concreta gravità della violazione, tenendo conto che il fatto contestato attiene alle modalità tecniche di segnalazione del messaggio commerciale all’interno di break autonomamente percepibili come pubblicitari, e non già a fenomeni di mimetizzazione del contenuto promozionale nel contesto editoriale [...]”;*
- c) di riesaminare *“in termini di maggiore favore, la posizione soggettiva della scrivente, con specifico riguardo alla buona fede operativa, all’affidamento indotto dalla prassi diffusa del settore, all’assenza di intento decettivo e alla tempestiva adozione di misure correttive immediatamente successive alla contestazione” coerentemente “con i principi di proporzionalità e adeguatezza dell’azione amministrativa, specie quando il destinatario della sanzione abbia dimostrato collaborazione, abbia corretto la prassi contestata e non risulti animato da finalità elusive”, evidenziando “che la sanzione irrogata, pari a euro 14.462,00, assume un’incidenza manifestamente sproporzionata rispetto alla dimensione economica della cooperativa [...]”;*

RILEVATO che l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata alla Società Cooperativa 100 Media, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Studio 100”, con delibera n. 18/26/CSP risulta determinato nella misura pari a euro 14.462.00 corrispondente al doppio del minimo edittale previsto per la singola violazione, ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lett. a) e 5 dell’art. 67, d.lgs. 208/21, moltiplicata per n. sette (n. 7) giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

RILEVATO che, in particolare, per quanto concerne il criterio della “Gravità della violazione”, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/81, la determinazione del citato importo della sanzione irrogata, corrispondente al doppio del minimo edittale, è dipeso dalla circostanza che il comportamento illecito posto in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo sopra menzionato sia stato ritenuto di media entità in considerazione della rilevazione di numerosi episodi di violazione della normativa in materia di riconoscibilità della comunicazione commerciale audiovisiva nel corso di sette giornate di programmazione televisiva;



CONSIDERATO che dall'esame della documentazione versata in atti si ravvisa l'esigenza di riformare, in sede di autotutela, nei limiti della rideterminazione dell'importo della sanzione amministrativa pecuniaria, quanto ordinato e ingiunto con l'adozione, in data 11 marzo 2026, della predetta delibera che rimane vigente per le parti non in contrasto con il presente provvedimento in applicazione dei principi di economia dei mezzi giuridici e di conservazione degli atti, come, di seguito, specificato.

CONSIDERATO che:

ai fini della determinazione del *quantum* sanzionatorio, occorre tenere conto del fatto che la fattispecie contestata si esaurisce nella violazione di un unico precetto normativo relativo alla riconoscibilità della comunicazione commerciale audiovisiva, senza che emergano ulteriori e distinte infrazioni di ulteriori disposizioni normative suscettibili di autonoma valutazione sul piano sanzionatorio.

In altri termini, tale circostanza assume uno specifico rilievo nella materia dei servizi di media audiovisivi, nella quale la valutazione della gravità dell'illecito deve essere condotta con particolare attenzione alla concreta estensione della lesione arrecata agli interessi pubblici tutelati dall'ordinamento, dovendosi verificare se la condotta abbia inciso su un singolo ambito protetto ovvero abbia determinato una più ampia e plurima compromissione di beni giuridici distinti.

Tali accadimenti assumono rilievo, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/1981, sotto lo specifico profilo della gravità della violazione, in quanto il disvalore complessivo della condotta deve essere apprezzato in misura proporzionata alla effettiva consistenza della offesa arrecata all'interesse tutelato dall'ordinamento.

In particolare, la riconducibilità dei fatti ad una sola disposizione normativa violata esclude quella maggiore intensità offensiva che, invece, caratterizza le ipotesi in cui una medesima condotta si ponga in contrasto con diverse norme, rivelando un più ampio spettro di lesione degli interessi pubblici protetti.

Ne deriva che, in applicazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza della sanzione, il trattamento sanzionatorio deve essere calibrato tenendo conto del carattere unitario e circoscritto dell'illecito accertato, con conseguente giustificazione di una quantificazione in misura più contenuta della sanzione medesima.

Si ritiene, quindi, di valorizzare, ai fini della commisurazione della sanzione ex art. 11 della legge n. 689/1981, il fatto che la condotta contestata si traduca nella violazione di una sola disposizione normativa, non risultando integrata la contestuale violazione di ulteriori precetti autonomamente sanzionabili: tale elemento incide direttamente sulla valutazione della gravità oggettiva dell'illecito, in quanto delimita il disvalore della condotta entro un perimetro lesivo unitario e non plurimo.

In particolare, poi, l'infrazione contestata attiene esclusivamente al requisito formale della riconoscibilità della comunicazione commerciale, senza incidere sul contenuto intrinseco del messaggio stesso.

Nel caso di specie, infatti, non risultano integrati contenuti vietati, né violazioni con impatto diretto su categorie vulnerabili, configurandosi, dunque, una violazione di minore pericolosità sostanziale.



Tra l'altro, la condotta è stata tenuta dall'istante in sette giorni differenti, ma contigui, il che rappresenta, comunque, una circostanza utilmente apprezzabile al fine di graduare la sanzione in concreto da irrogare, facendosi questione di illeciti ravvicinati della medesima norma che, non esprimendo una condotta ripetuta ad apprezzabile distanza temporale, non manifestano un atteggiamento anti-giuridico persistente in capo al fornitore del servizio di media audiovisivo.

Ne consegue che il *quantum* della sanzione deve essere determinato in misura coerente con la natura unitaria della violazione accertata, nel rispetto dei principi di proporzione tra fatto e sanzione, di ragionevolezza e di adeguatezza della risposta afflittiva rispetto all'effettiva portata dell'illecito.

In particolare, il principio di proporzionalità immanente all'esercizio del potere amministrativo anche in materia sanzionatoria impone che la misura concretamente irrogata sia adeguata alla consistenza effettiva della violazione e non ecceda quanto necessario rispetto alla finalità repressiva e deterrente perseguita.

In conclusione, nella vicenda in esame, la sanzione irrogata appare suscettibile di rideterminazione in diminuzione in virtù del ridotto grado di offensività complessiva della condotta tenuta, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/1981, ancorando, così, il *quantum* sanzionatorio all'effettivo disvalore dell'unico illecito commesso, senza, così, risolversi in una commisurazione automatica della sanzione stessa.

RITENUTO, pertanto, che la sanzione debba essere rideterminata in misura più contenuta in osservanza dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza immanenti all'esercizio del potere sanzionatorio amministrativo, in ragione del minor disvalore complessivo della condotta accertata attinente esclusivamente al difetto di adeguata segnalazione della natura commerciale del messaggio trasmesso, senza che risultino contestualmente integrati ulteriori e autonomi profili di illiceità: in fattispecie come quella in esame, l'offesa tipica si esaurisce nell'indebolimento della trasparenza del rapporto comunicativo con il pubblico e nella compromissione dell'esigenza che il destinatario sia posto in condizione di percepire con immediatezza la natura commerciale del messaggio, ma non si accompagna, nel caso concreto, a ulteriori violazioni suscettibili di aggravare il disvalore complessivo della condotta;

RITENUTO, per le ragioni precisate, che l'importo della sanzione corrispondente al doppio del minimo edittale pari a euro 2.066,00 debba essere ridotto, in sede di autotutela, nella misura corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione stessa pari a euro 1.549,50, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/81;

RITENUTO, al contempo, di confermare la quantificazione in concreto della sanzione da irrogare in applicazione degli ulteriori criteri previsti dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del c.d. criterio del cumulo materiale delle sanzioni;

CONSIDERATO che l'importo finale della sanzione amministrativa pecuniaria in esame per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 44, comma 1

del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, Allegato "A" alla delibera n. 538/01/CSP da parte della Società Cooperativa 100 Media fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Studio 100, nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dal 27 luglio al 2 agosto 2025, è ridotto a euro 10.846,50, al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto;

RITENUTO che risulta confermata in atti la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 44, comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, Allegato "A" alla delibera n. 538/01/CSP da parte della Società Cooperativa 100 Media fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Studio 100, nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dal 27 luglio al 2 agosto 2025, nei termini indicati con la delibera n. 18/26/CSP;

VISTA la proposta della Direzione servizi media e tutela dei diritti fondamentali;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice, ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

di riformare la delibera n. 18/26/CSP dell'11 marzo 2026 nei termini e per i motivi espressi in premessa.

ORDINA

a Società Cooperativa 100 Media, codice fiscale 03414830731, con sede legale in Taranto (TA), alla via Abruzzo n. 1, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Studio 100" di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 10.846,50 (diecimilaottocentoquarantasei/50), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 44, comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, Allegato "A" alla delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 2, lett. a) e 5 dell'art. 67, d.lgs. 208/21.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche

disagiate - la somma di euro 10.846,50 (diecimilaottocentoquarantasei/50) alla Sezione di tesoreria dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il codice IBANIT60I0100003245BE00000003ID per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante bonifico sul conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 40/26/CSP*".

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 40/26/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 giugno 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella